

LA TUTELA DEI TERZI COMPROPRIETARI NEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA CONFISCA DI PREVENZIONE*

di Eleonora TUMINO**

ABSTRACT

Il presente contributo si propone di evidenziare le caratteristiche della confisca preventiva e, analizzando specificatamente la sentenza del 17 maggio 2023, N. 21126 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, cerca di comprendere, alla luce dello sviluppo giurisprudenziale e normativo -opzioni, la portata della tutela dei terzi di buona fede coinvolti nel procedimento di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati successivi alla confisca preventiva.

The present paper aims to highlight the characteristics of preventive confiscation and, specifically analyzing the ruling of May 17, 2023, N. 21126 by the Sixth Criminal Section of the Court of Cassation, seeks to understand, in light of jurisprudential and regulatory developments, the extent of protection for third parties in good faith involved in the proceedings falling under the jurisdiction of the National Agency for the Administration of Seized and Confiscated Assets subsequent to preventive confiscation.

SOMMARIO

1. Il caso di specie..... 1
2. Evoluzione storico giuridica della confisca di prevenzione..... 1
3. La tutela dei terzi 5
4. Conclusioni 7

1. IL CASO DI SPECIE

Il seguente elaborato prende in esame le dinamiche procedurali - previste all'art. 48 comma 7-ter del d.lgs. n.159 del 2011- successive all'applicazione del provvedimento di confisca di

prevenzione che investe quote indivise dei beni di proprietà di più comunisti.

La vicenda trae origine dal decreto del Tribunale di Reggio Calabria -sezione misure di prevenzione- che su istanza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati con il quale dispone la divisione dei terreni secondo

il progetto divisionale n.2 redatto dal CTU con annesso onere di congruaggio.

Invero, il Tribunale ritenendo il bene indivisibile rigetta le richieste di assegnazione esclusiva dell'immobile proposte dai ricorrenti per due ragioni, ovvero: la mancanza di accordo tra le parti e la circostanza che nessuno dei ricorrenti è titolare di una quota di maggioranza.

Avverso il decreto del Tribunale i comproprietari dei beni oggetto di confisca propongono ricorso in Cassazione adducendo che i motivi sulla base dei quali è stata rigettata la richiesta di assegnazione determinerebbero la violazione dell'd.lgs. n.159 del 2012, art. 48, comma 7-ter.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei comproprietari ritenendo che il consenso dell'Agenzia Nazionale o la mancanza di una quota maggioritaria del bene non sono presupposti necessari previsti dalla legge ai fini dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione dei beni indivisibili.

2. EVOLUZIONE STORICO GIURIDICA DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE

La confisca di prevenzione è una misura ablatoria patrimoniale disciplinata attualmente dall'art. 26 del d.lgs. 159 del 2011.

Tale misura è applicata nei confronti di soggetti indiziati di gravi delitti o che si ritiene abbiano genericamente tenuto condotte delittuose.

Dunque, la confisca di prevenzione è applicata a prescindere da una sentenza di condanna per un determinato reato e ha ad oggetto beni che risultano essere frutto di attività illecite e che dimostrano uno squilibrio tra il reddito del proposto e l'attività svolta,

* Nota a sentenza Cass. pen. sez. VI, 17 maggio 2023, nr. 21126

** Dottoressa abilitata all'esercizio della professione forense.

ove l'interessato non riesca a dimostrare la provenienza dei beni². A seguito della confisca definitiva di prevenzione, i beni che formano oggetto della misura sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, dall' Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.

La confisca di prevenzione come la conosciamo oggi è il risultato di un percorso normativo che ha avuto inizio la l.13 settembre 1982, n. 646, c.d. legge Rognoni-La Torre introduce nel sistema italiano oltre al reato di associazione di tipo mafioso, come su detto le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

Quest'ultimi hanno ad oggetto dei beni indiziariamente di provenienza illecita nella disponibilità, diretta o indiretta, degli indiziati di appartenenza alla mafia, soggetti cui si applicano le misure di prevenzione personali in forza della l. 575/1965³.

Dunque, la nuova confisca ereditava il nomen iuris di "misura di prevenzione" qualificazione che, secondo parte della dottrina, era ed è coerente con la funzione attribuitale dal legislatore, ovvero, di recedere definitivamente il legame tra la persona e quella parte del suo patrimonio che, in quanto di origine illecita non potrebbe che essere un incentivo per la prosecuzione della condotta criminosa. Diversamente, alla luce delle S.U. 3 luglio 1996, la giurisprudenza maggioritaria - confermata dalla S.U. Auddino nel 2007 - rifiutava espressamente di riconoscere alle misure di prevenzione patrimoniale funzione preventiva, ritenendole invece un "*tertium genus*" avente un carattere strettamente ablativo⁴.

Dunque, secondo questa impostazione le misure di prevenzione potevano essere equiparate quanto al contenuto e agli effetti alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 comma secondo, c.p., con la conseguenza che sarebbero state sottoposte al principio del tempus *tegit actum* fissato dall'art. 200 c.p., in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma

riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio.

<< *La funzione essenziale di tali misure, secondo quanto precisato nella sentenza Simonelli delle Sezioni unite e ribadito nelle successive pronunce, consiste nella eliminazione dal circuito economico di beni di origine criminale, in quanto provenienti da attività collegato ad un soggetto pericoloso, intendendosi far riferimento ad un concetto di pericolosità "reale">>⁵*

Successivamente il legislatore è più volte intervenuto per ampliare la disciplina di tale misure e per estenderne la portata applicativa e l'efficacia.

In particolare, incisive modifiche sono state introdotte nel c.d. pacchetto sicurezza del 2008 e 2009, che ha introdotto, tra l'altro, la confisca di prevenzione per equivalenza, una disciplina per le ipotesi di intestazione fittizia dei beni, e cosa più importante sancisce il principio dell'autonomia delle misure di prevenzione patrimoniale da quelle personali, prevedendone una applicazione disgiunta.

Invero, prima di quest'ultima modifica le due misure erano caratterizzate dalla regola generale della accessorietà delle misure patrimoniali al procedimento applicativo delle misure di prevenzione di natura personale.

Le due tipologie di misure costituivano un binomio tendenzialmente inscindibile, poiché il sequestro dei beni di provenienza illecita poteva essere disposto solo nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, oppure in un momento successivo all'applicazione, ma anteriormente alla cessazione della misura di prevenzione personale.

Dunque, la confisca presupponeva l'irrogazione (contemporanea o anteriore) della misura di prevenzione.

La finalità perseguita, dalla modifica normativa, era quella di concentrare l'attenzione sulla pericolosità insita in un bene di provenienza delittuosa allorché venga rimesso nel circuito

² A. Manna, La natura della confisca di prevenzione: profili costituzionali e convenzionali, in AA. VV., *Lo statuto ancora incerto della confisca*, pp. 165 e ss., Milano, 2022.

³ F. Menditto, *Confisca (misura di prevenzione)*, www.ilpenalista.it.

⁴ Cass., sez. un., 3 luglio 1996 (dep. 17 luglio 1996, n.18), Simonelli, in De Jure.

⁵ A. Balsamo e V. D'Agostino, Inquadramento sistematico ed evoluzione storica delle misure di prevenzione, in AA. VV., pp. 501 e ss., *Misure di prevenzione personali e personali* a cura di F. Fiorentino, Torino, 2018.

economico, a prescindere dalla pericolosità del soggetto fautore dell'illecito⁶.

A seguito di tali modifiche si creò una crepa nella giurisprudenza del tempo: la V sezione della Corte di cassazione, nella sentenza Occhipinti del 2012, giunse alla conclusione per cui, con riferimento all'ipotesi in cui la misura risulti svincolata dall'accertamento di attuale pericolosità sociale del proposto, la confisca avrebbe assunto natura oggettivamente sanzionatoria. A ribadire l'orientamento maggioritario, a distanza di pochi mesi, intervenne un'ulteriore pronuncia della I sezione della Cassazione, la sentenza Ferrara.

Le due interpretazioni divergenti portarono alla pronuncia delle Sezioni Unite, con la sentenza Spinelli del 2014⁷.

Specificatamente, la Suprema corte confermando la natura non sanzionatoria della confisca di prevenzione, ha evidenziato il tema della correlazione temporale fra acquisto dei beni e la pericolosità sociale del proposto, sottolineando come la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio debba essere identificata nell'impedire che il sistema economico legale possa essere funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza⁸.

Invero, secondo la corte la pericolosità sociale del soggetto inciso dalla misura sia, anche nel nuovo assetto normativo, immanicabile presupposto di applicabilità della misura reale, relativamente al quale è dato ora prescindere solo dalla verifica di attuale permanenza di quella stessa condizione. Infatti, se rispetto alla misura di prevenzione personale non può prescindersi dall'attualità della pericolosità, per l'evidente inutilità del ricorso a tale strumento nei confronti di un soggetto non più socialmente pericoloso, con riferimento alla confisca di prevenzione si può prescindere dall'attualità in quanto la pericolosità è insita nella cosa per via della sua illegittima acquisizione⁹.

In tal modo, viene esaltata la finalità della confisca di prevenire, attraverso la definitiva ablazione dei beni illecitamente conseguiti, la realizzazione di ulteriori condotte costituenti reato.

Pertanto, la confisca di prevenzione non è basata sul rapporto *res-soggetto* bensì in ragione della qualità oggettiva che ricade sul bene, per il fatto di essere stato acquistato da persona socialmente pericolosa ed essere quindi, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita.

Di conseguenza, le Sezioni Unite continuano a riconoscere alla confisca di prevenzione finalità prettamente preventiva, in quanto strumento inteso a dissuadere il soggetto inciso dalla commissione di ulteriori reati e da stili di vita contrastanti con le regole del consorzio civile.

Dunque, la finalità preventiva a cui è ancorata la confisca di prevenzione non sarebbe sussumibile nel classico modello delle misure *ante delictum*, ma da ricondurre ad esigenze di prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia.

In effetti, l'obiettivo preventivo sopra menzionato implica, in termini di disciplina applicabile, l'esclusione del principio di irretroattività relativo alle sanzioni penali e allo stesso modo, genera implicazioni per quanto riguarda la prova della sproporzione e la questione della correlazione temporale tra arricchimenti indebito ed epoca di manifestazione della pericolosità sociale.

Quanto alla sproporzione, in mancanza di condanna e della necessità di un perdurante giudizio di pericolosità soggettiva attuale, assume una indubbia rilevanza il più elevato standard probatorio, in termini di certezza processuale, introdotto dalla riforme legislative susseguitesi dal 2008 in poi. Lo stesso criterio della sproporzione va dunque inteso non come un elemento autosufficiente, ma come un importante dato indiziario che, unito ad altri (come i collegamenti del

⁶Ibidem.

⁷ S. Finocchiaro, La confisca e il sequestro di prevenzione, in AA. VV., pp.703 e ss., *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020.

⁸ A. Occhipinti, *La confisca di prevenzione a quarant'anni dalla Legge Rognoni - La Torre.*, *Giurisprudenza Penale Web*, 9, 2022, pp. 18.

⁹ Cass. sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli << quando alla misura patrimoniale, la connotazione di pericolosità è immanente alla

res, per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce "geneticamente", in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile. Ciò significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso ossia la sua riconducibilità ad una delle ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione>>.

soggetto con circuiti criminali organizzati, la mancanza di ragionevoli spiegazioni alternative offerte dall'interessato), consente di raggiungere una piena prova dell'effettiva antiigiuridicità dell'accumulazione patrimoniale riscontrata.

Con riferimento alla correlazione temporale tra pericolosità sociale e l'acquisto dei beni, si deve tener presente che detta relazione serve a supportare la "pericolosità reale" quale presupposto della confisca di beni che sono pericolosi per la loro origine illecita e la capacità, in quanto tali, di inquinare il mercato e l'economia lecita¹⁰.

In particolare, sul tema, si sono delineati, in giurisprudenza, orientamenti opposti: l'uno - più risalente- subordinava la misura patrimoniale al previo positivo accertamento della compatibilità temporale tra gli incrementi economici e/o patrimoniali e l'epoca di manifestazione della pericolosità¹¹.

L'altro orientamento, più recente, prescindeva da tale accertamento, puntando sull'assimilazione della confisca di prevenzione alla confisca penale ex art. 12- sexies, d.l. n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992, sul dato testuale delle norme in tema di confisca, sulla mancanza di un termine per l'espletamento della pericolosità ad una data determinata e soprattutto, sulle finalità politico criminali perseguite dal sistema della prevenzione patrimoniale¹².

Invero, le Sezioni Unite Spinelli dirimono anche questo conflitto avvallando l'orientamento più risalente, nel cui ambito l'accertamento della correlazione temporale tra acquisti da sottoporre ad ablazione ed epoca di manifestazione delle pericolosità era richiesto, in modo rigoroso, nei casi di pericolosità generica, mentre, con riferimento alla figura dell'indiziato ad associazione mafiosa, si riteneva sufficiente accertare che i beni da sequestrare o da confiscare fossero entrati nella disponibilità del proposto successivamente od almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio.

La corte ha chiarito che la pericolosità sociale è sia presupposto per l'applicazione della misura che "misura temporale" del suo ambito applicativo. Pertanto, con riferimento alla pericolosità generica possono essere oggetto di confisca di prevenzione solo quei beni acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso del proposto o se sia individuabile un inizio ed un termine.

Invero, la corte osserva che nella realtà fenomenica è complesso perimetrare il periodo di pericolosità qualificata che non di rado investe l'intero percorso di vita del proposto. In tal caso, allora, si deve ritenere consentita l'ablazione di tutto il patrimonio presumibilmente di illecita provenienza, dei quali non risulti in alcun modo giustificato il legittimo possesso, salva la possibilità dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria. Diversamente, ove il giudice nel caso concreto riesca a definire il momento temporale in cui può dirsi provata la pericolosità sociale allora, devono giudicarsi suscettibili di apprensione coattiva solo gli acquisti ricadenti in tale arco temporale¹³.

Pertanto, la ratio dell'attuale confisca di prevenzione

è quella di tutelare il circuito economico dalla circolazione di beni, che per loro natura possono essere considerati pericolosi, in quanto acquisiti illegalmente, e che se lasciati nella disponibilità dei proposti potrebbero determinare la commissione di altri reati. Al fine di valutare quali beni sottoporre a confisca rileva la sproporzione tra i beni posseduti e il reddito legittimo di cui il proposto non riesce a dimostrare la provenienza, nel periodo in cui la condotta del proposto è ritenuta pericolosa.

La misura, nonostante le critiche di parte degli interpreti che la reputano più una sanzione penale che una sanzione amministrativa, è stata accolta positivamente anche nel diritto dell'Unione Europea.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Cfr: Cass., 11 dicembre 2012, n. 2634; Cass. 18 ottobre 2012 n. 10153; Cass. 23 marzo 2007, n. 18822.

¹² Cfr: Cass., 22 marzo 2013, n. 3538; Cass. 4 giugno 2009 n. 35175; Cass. 29 maggio 2009, n. 35466.

¹³ C. Brignone, L'Oggetto delle misure patrimoniali, in AA. VV., pp.676 e ss., *Misure di prevenzione personali e personali* a cura di F. Fiorent, Torino, 2018.

In particolare, la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato stabilisce all'art. 3, comma 2, lettera c), che ciascuno Stato membro «adotta le misure necessarie a consentire la confisca [...] perlomeno: quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata, [...] oppure quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa». Il successivo comma 3 dell'art. 3 consente agli Stati membri di prevedere la «confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali (il proposto) ha le relazioni più strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione, che agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa ha relazioni più strette, esercita un controllo». L'art. 4 della decisione quadro citata precisa che «ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

Queste disposizioni di portata generale si raccordano con quelle della successiva direttiva 2014/42 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'unione europea.

Invero, questa direttiva ha lo scopo di modificare e ad ampliare le disposizioni della richiamata decisione quadro 2005/212/GAI, e nella precedente 2001/500/GAI così facendo tale direttiva sostituisce

parzialmente dette decisioni nella linea della promozione del reciproco riconoscimento tra gli Stati dei provvedimenti di confisca, allo scopo di rafforzare la lotta alla criminalità del profitto e alla criminalità organizzata¹⁴.

Dunque, la confisca di prevenzione, anche nella visione europeista è uno strumento idoneo e legittimamente utilizzabile dal legislatore ai fini della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Da un lato, rappresenta una misura utile per contrastare il riciclaggio di denaro e l'accumulo di beni provenienti da attività illecite. Dall'altro, le divergenze interpretative sulla sua natura, se sanzionatoria o preventiva, evidenziano la complessità nel bilanciare l'applicazione di misure punitive con l'efficacia nel prevenire ulteriori attività criminali.

È cruciale trovare un equilibrio tra la protezione della legalità e dei diritti delle persone coinvolte, garantendo allo stesso tempo un uso efficace degli strumenti legali a disposizione per combattere il crimine organizzato. La chiarezza normativa e l'interpretazione uniforme da parte delle corti sicuramente sono da considerarsi fondamentali per garantire la coerenza e l'efficacia di tali misure nel contesto giuridico.

3. LA TUTELA DEI TERZI

Alla stregua di quanto evidenziato è evidente che la confisca determina, in primo luogo, la perdita del diritto vantato sul bene da parte del precedente titolare, sia esso identificabile con lo stesso proposto ovvero con un terzo formale intestatario; in secondo luogo, determina effetti sulle posizioni giuridiche dei terzi titolari di diritti di credito nei confronti del soggetto interessato.

Orbene, la confisca determina in capo ai terzi interessi degli effetti indiretti ed è per tali ragioni che faremo riferimento all'ordinamento sovranazionale e nazionale per comprendere quali sono i mezzi di tutela ideo a preservarne gli interessi.

Con specifico riferimento al diritto europeo rilevano, ai fini della tutela della posizione dei terzi interessati i considerando n. 33 e n. 38 della Direttiva a 2014/42/UE.

Invero, nel primo si attesta che «La presente direttiva ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un

¹⁴ F.Falato, La confisca nelle fonti dell'Unione Europea, in AA. VV. *Lo statuto ancora incerto della confisca*, pp. 23 e ss., Milano, 2022.

procedimento penale. È pertanto necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell'attuazione della presente direttiva».

Tale espressione concerne, in particolare, il «diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti patrimoniali, quale il diritto di usufrutto».

Detto ciò, analizzeremo in breve evoluzione della disciplina interna con riguardo alla tutela del terzo nell'ambito delle misure di prevenzione.

In particolare, nel suo testo originario, l'art. 2-ter, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 prevedeva nel procedimento di prevenzione un unico meccanismo di tutela a favore dei terzi ai quali risultassero appartenere i beni sequestrati. Ovvero, la legge riconosceva a quest'ultimi la facoltà di intervenire nel procedimento stesso, anche con l'assistenza del difensore, al fine di svolgere deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

Successivamente con la legge n. 50 del 31 marzo del 2010 viene istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata cui è attribuito il compito di accompagnare il bene dal momento del sequestro fino alla destinazione.

Altresì la medesima legge il legislatore riconosceva ai titolari di quote indivise sui beni immobili sequestrati, la capacità di intervenire nel procedimento di prevenzione, fornendo la prova della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nell'acquisizione dei già menzionati diritti.

L'ultima novità legislativa di rilievo con specifico riferimento ai beni indivisibili pone in evidenza il D.L. 4 ottobre 2018, n.113 convertito con l. 132\2018 che abroga i commi 7 e 8 dell'art. 48 del D.lgs. n. 159 del 2011 sostituendoli con il comma 7-ter.

In particolare, i commi abrogati prevedevano, «< in favore di partecipanti in buona fede, la prelazione per l'acquisto della quota confiscata

ovvero, nel caso di impossibilità della vendita, la corresponsione di una somma equivalente al valore delle rispettive quote>>».¹⁵

Ad oggi, invece, la legge prevede che dei beni acquisiti “pro quota indivisa” al patrimonio dello Stato, l'Agenzia o il partecipante alla comunione possano promuovere incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p. innanzi al giudice che ha discosto la confisca (c.d. divisione in sede esecutiva).

In particolare, secondo la normativa in vigore di cui all'art. 48 comma 7-ter del D.lgs. n.159 del 2011 allorché il bene immobile oggetto di confisca risulti indivisibile «< ..i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente...>>».

Dunque, il legislatore introducendo il comma 7-ter

equipara la sorte dei comproprietari a quella dei creditori in genere e come tale subordina la loro tutela alla dimostrazione della condizione di “buona fede”.

Secondo giurisprudenza costante per buona fede deve intendersi la particolare condizioni giuridica e fattuale del terzo che abbia mantenuto rapporti con il soggetto “pericoloso” o con realtà imprenditoriali a lui direttamente o indirettamente riconducibili. Invero, è necessario che la buona fede sia verificata al momento in cui è sorta la comunione del bene e può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata l'estraneità a qualsiasi collusione o a qualunque compartecipazione all'attività criminosa, ovvero l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal proposto, oppure, la prova di un errore scusabile sulla situazione apparente creata dello stesso¹⁶.

¹⁵ M. Sestieri, La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali in AA. VV., pp.876 e ss., *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020.

¹⁶ F. Balato, AA.VV., *Codice antimafia ragionato*, Nel diritto editore, 2019.

Invero, nel caso di specie come evidenziato dalla Suprema corte il Tribunale non ha posto alla base della propria decisione la mancanza di buona fede, elemento che è stato ritenuto implicitamente accertato.

Pertanto, secondo la corte di Cassazione "in tema di misure di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione formulata dal terzo comproprietario in buona fede, non è necessario che questo si titolate di una quota maggioritaria del bene né tantomeno l'accordo con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati".

4. CONCLUSIONI

Alla luce dell'introduzione del nuovo comma 7-ter all'art. 48 del d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera del D.L 4 ottobre 2018, n.113 convertito con l. 132\2018 è possibile evidenziare come il legislatore in conformità ai principi europei tutela il diritto di proprietà dei terzi comproprietari di un bene sottoposto a confisca preventiva definitiva.

In particolare, la norma prevede la possibilità per i comunisti in buona fede di richiedere l'assegnazione del bene indivisibile e ove l'assegnazione sia richiesta da più parti della comunione dispone che sia attribuita a chi ha la quota di maggioranza o in favore di più parti se vi è il loro consenso.

Invero, la norma pare individuare quale presupposto dell'assegnazione la sussistenza della sola buona fede, diversamente, come evidenziato dagli Ermellini il consenso delle parti o la sussistenza di una quota di maggioranza non possono essere ritenuti presupposti di legge sulla base dei quali escludere l'assegnazione.

L'interpretazione letterale della Corte di Cassazione si pone nell'ottica di tutelare gli interessi dei terzi coinvolti in un procedimento successivo alla confisca di prevenzione, che di per sé, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti è una misura ablatoria applicata in assenza di una sentenza di condanna che non può avere come effetto indiretto la limitazione del diritto di proprietà di terzi comproprietari estranei agli illeciti contestati al

proposto in casi in cui sussista la buona fede degli stessi.